

**DELIBERA N. 59/20/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE 10 S.R.L.  
(AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
“LA4 ITALIA” OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE SUL CANALE LCN 129)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-  
TER, COMMI 1 E 3, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.538/01/CSP E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI  
(CONTESTAZIONE N. 18/20/DCA - PROC. N. 2764/MZ)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con nota del 23 aprile 2020, pervenuta all’Autorità in data 24 aprile 2020 (prot. AGCOM n. 179518), ha segnalato, tra l’altro, la trasmissione in data 24 ottobre 2019 tra le ore 06:00 e le ore 24:00, di programmi di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto da parte del servizio media audiovisivo “*LA4 Italia*” operante in ambito nazionale sul canale LCN 129, della società Canale 10 S.r.l., allegando i file video contenenti la videoregistrazione di detti programmi.

Con atto CONT. 18/20/DCA N°PROC. 2764/MZ del 28 maggio 2020, trasmesso per la notifica in data 4 giugno 2020, la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società CANALE 10 S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, per aver trasmesso sul canale LCN 129, in data 24 ottobre 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali i diversi conduttori rivolgono espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899) che appaiono in sovrapposizione sul teleschermo.

### **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. 18/20/DCA N°PROC.2764/MZ - avvenuta per il tramite del Gruppo Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza in data 17 luglio 2020 - la società CANALE 10 S.r.l., con nota del 29 luglio 2020, ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione e nel corso dell’audizione, svoltasi in data 16 settembre 2020, ha depositato agli atti una memoria difensiva rappresentando quanto segue:

- la trasmissione oggetto di contestazione si configura come una telepromozione inserita in un programma di informazione riguardante il gioco del lotto e non può in alcun modo qualificarsi quale televendita; nel corso della trasmissione, infatti, gli utenti vengono invitati a comporre un numero telefonico gratuito con prefisso 899 o 893 per

accedere ad un portale attraverso il quale fruire di una serie di servizi, accessibili tramite la ulteriore digitazione di un apposito numero sulla tastiera, tra cui è compreso anche quello delle previsioni del lotto; in pratica, ai telespettatori che compongono il numero di telefono pubblicizzato, prima di accedere al servizio e dopo aver composto la numerazione con prefisso 899/893, viene richiesto di accettare le condizioni del servizio (costo e tipologia) premendo un tasto del proprio telefono, e solo dopo aver compiuto tale operazione l'utente accede ad un portale multiservizi dove può usufruire di diverse tipologie di servizi telefonici (ad es. previsioni del tempo, farmacie di turno, elenco abbonati ecc...); solo a seguito della successiva digitazione di un altro numero, che lo stesso utente è libero di comporre o meno, viene collegato al servizio che permette di usufruire delle previsioni del lotto; preme far presente, al riguardo, che il funzionamento del servizio offerto tramite le numerazioni con prefisso 899/893 già all'epoca dei fatti, prevedeva la possibilità di accesso solo a seguito di un espresso consenso dell'utente fornito attraverso la digitazione di un tasto del telefono; tale circostanza esclude a priori che nei fatti contestati possa essere individuata una vendita diretta con "offerta al pubblico" attraverso il mezzo radiotelevisivo e, di conseguenza, che le trasmissioni oggetto di contestazione possano essere qualificate come televendite;

- la fattispecie in esame è identica a quella oggetto della delibera AGCOM n. 174/2016/CSP del 30/09/2016, che ha ritenuto taluni programmi analoghi a quelli trasmessi su "La4 Italia" non classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell'"offerta al pubblico" attraverso il mezzo radiotelevisivo;

- durante la promozione scorrono in sovrimpressione le scritte (cd. *crawl*) previste obbligatoriamente dalla normativa in vigore a tutela dell'utente per la promozione dei servizi offerti; riguardo ad esse si precisa che all'epoca dei fatti contestati venivano inseriti dei *crawl* con l'indicazione delle informazioni richieste dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del D.M. 2 marzo 2006, n. 145 non solo durante la telepromozione ma anche nel corso della trasmissione programma di informazione riguardante il gioco del lotto;

- la società, che ha agito in buona fede mandando in onda, nel rispetto di ogni prescrizione normativa, la telepromozione di un portale multiservizi che consente all'utente di fruire, tra gli altri, anche di un servizio di pronostici concernenti il gioco del lotto, non si ritiene in alcun modo responsabile della eventuale mancata corrispondenza tra quanto pubblicizzato ed il servizio di fatto offerto dal relativo fornitore, come pure dell'eventuale malfunzionamento del portale in questione;

- l'emittente si impegna ed obbliga ad osservare, anche per il futuro, le prescrizioni che saranno eventualmente impartite dall'AGCOM, evitando in tal guisa di porre in essere comportamenti che possano costituire violazioni di norme, anche di natura regolamentare ed eliminando gli effetti prodotti dalla contestata violazione;

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Le eccezioni sollevate dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa sopra riportate non possono trovare accoglimento per i motivi, di seguito, specificati. Dalla documentazione versata in atti risulta evidenziato che, una volta contattato il numero riportante i prefissi 899 e 893, "si ascoltava un messaggio pre-registrato: Servizio offerto da Linea Mobile S.r.l., il costo da rete fissa è di 0,80 centesimi al minuto, da

*mobile la durata massima è di 3 minuti, resta in attesa per accedere al servizio; si prosegue per accedere al servizio senza dover premere alcun tasto e, prima che trascorressero i 5 secondi, si ascoltava un messaggio audio registrato riguardante le previsioni di numeri da giocare alle future estrazioni del lotto".* In altri termini, dai controlli effettuati a campione dal Ministero dell'Interno – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - sulle citate numerazioni telefoniche con i prefissi 899 e 893 è risultato che alla risposta il sistema reindirizzava l'utente direttamente al servizio di lotto, senza consentire alcuna opzione di accesso ad altri servizi. Si è in presenza, quindi, di una fattispecie nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame presta il proprio consenso a un'offerta che, in realtà, viene formulata precedentemente nel corso della trasmissione della televendita e non nel corso della telefonata. Tanto premesso, i programmi televisivi in esame sono da classificarsi, pertanto, come televendita per la sussistenza del requisito dell'"offerta al pubblico" mediante il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell'accettazione da parte del telespettatore. Si ritiene, pertanto, che sussistano gli elementi atti a individuare un'offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando. In conclusione, nella vicenda contestata, l'eventuale formazione del contratto non si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione, quindi non è limitata alla promozione di un portale multiservizi, ossia alla presentazione verbale e visiva del predetto portale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. mm) del d.lgs. 177/05, in quanto, si ribadisce, dai controlli effettuati a campione dal Ministero dell'Interno sulle citate numerazioni telefoniche con i prefissi 899 e 893 è risultato che alla risposta il sistema reindirizzava l'utente direttamente al servizio di lotto, senza consentire alcuna opzione di accesso ad altri servizi. Inoltre, i conduttori delle televendite in esame non si limitano a invitare i telespettatori a chiamare i portali multiservizi, bensì invitano i telespettatori stessi a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo, prefissi 893 e 899, che compaiono in sovrapposizione sul teleschermo per ottenere combinazioni da giocare al lotto (ad esempio alle ore 07:25:55 circa il numero telefonico 899501510 e alle ore 07.25.59 circa il numero telefonico 89348935). Infine, sempre allo scopo di invitare i telespettatori a utilizzare le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo concernenti il gioco del lotto, sullo schermo televisivo compaiono scritte come, a titolo esemplificativo alle ore 07.24.49 circa, "899501510 89348935 PROMOZIONE 2X1 SOLO ADESSO 22 AMBO BRILLANTE 90 GIOCATA MILIONARIA SE CHIAMO ORA PAGHI 22 CENTESIMI A PREVISIONE". Diversamente da quanto rilevato dalla società Canale 10 S.r.l., le comunicazioni commerciali audiovisive in esame non possono essere assimilate a quelle oggetto della delibera n. 174/16/CSP. La delibera n. 174/16/CSP datata 30 settembre 2016, infatti, ha ad oggetto una programmazione televisiva – "Non solo lotto" e "Quelli che il lotto" – trasmessa da un diverso fornitore di servizi di media audiovisivi e dai contenuti assolutamente divergenti da quelli trattati dal presente procedimento sanzionatorio: infatti, nel corso dei programmi da ultimo citati "si susseguono schermate aventi in sovrapposizione numeri con prefisso 893 e l'invito:

*premi 1, news traffico; premi 2, meteo; premi 3, ruote del lotto estratte”, tuttavia “premendo il tasto 3 si accede a veri e propri pronostici sul gioco del lotto registrati dai lottologi presenti in trasmissione”. È evidente, quindi, che con la delibera testé citata sia stata riscontrata la promozione di portali telefonici multiservizi, in quanto l’eventuale formazione del contratto si è svolta interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è stata limitata alla promozione del portale multiservizi stesso, ossia alla sua presentazione verbale e visiva, ai sensi dell’art. 2, lett. mm) del d.lgs. 177/05. Riguardo, infine, all’eccezione di parte in ordine all’assenza di responsabilità “nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra quanto pubblicizzato e il servizio di fatto offerto dal relativo fornitore, come pure dell’eventuale malfunzionamento del portale in questione”, si precisa che destinatario delle disposizioni normative contenute negli articoli sopra citati è il fornitore del servizio di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi. Premessa la natura di televendita delle comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione, come sopra argomentato, è sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l’obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza di quanto trasmesso alla normativa vigente in materia di audiovisivo: tra l’altro, “il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi” (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537). Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame - art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP - da parte della società Canale 10 S.r.l., in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di comunicazioni commerciali audiovisive direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte. In conclusione, sul fornitore del servizio media audiovisivo *La4 Italia* grava una responsabilità di controllo sul contenuto delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.*

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5-ter, commi 1 e 3, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, di cui all’allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni: “(...) nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica” ed inoltre tali trasmissioni “non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione n. CONT. 18/20/DCA N°PROC.2764/MZ del 28 maggio 2020 in merito alla violazione delle

disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP da parte del servizio di media audiovisivo *La4 Italia* operante in ambito nazionale sul canale LCN 129;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo *La4 Italia*, operante in ambito nazionale sul canale LCN 129, deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della circostanza per la quale gli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate sono stati riscontrati in un'unica giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio;

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società, nonostante si sia impegnata per il futuro ad osservare le prescrizioni dell'Autorità e ad evitare comportamenti che possano costituire violazioni di norme, non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società Canale 10 S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2019 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Canale 10 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo “*La4 Italia*” operante in ambito nazionale sul canale LCN 129, con sede legale in Latina (LT) via Coletta n. 22, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5-ter, commi 1 e 3, dell’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 la somma di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 59/20/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 59/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 29 ottobre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone